

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPPELLINI, BALDI, LEPRE e SEGNANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1976

Abbuono ai Comuni per le maggiori entrate tributarie

ONOREVOLI SENATORI. — L'assoluta e ormai indilazionabile esigenza di affrontare in modo organico e complessivo l'intera materia che regola il sistema della finanza locale, reso esplosivo dalle gravi difficoltà che vengono manifestate con sempre crescente drammaticità dalle amministrazioni comunali, non può consentire di accantonare, rinviandone l'esame al momento della proposizione e discussione dei progetti di riforma del sistema, quegli urgenti problemi che, in forza del disposto legislativo in vigore, sono emersi in modo del tutto particolare per i comuni montani.

Per queste realtà locali, infatti, ai problemi di carattere generale comuni a tutto il territorio nazionale, si aggiungono da una parte l'impovertimento delle modeste e precarie economie locali per il continuo esodo di forze produttive e dall'altra le diminuite disponibilità finanziarie come conseguenza dell'aggiornamento operato ai sensi della legge sulle quote di compartecipazione per effetto dell'applicazione dei dati dell'ultimo censimento.

Tali aggiornamenti che assottigliano le già scarse risorse dei comuni montani rendono di fatto impraticabile da parte degli ammi-

nistratori ogni tentativo teso a favorire, con il mantenimento di un soddisfacente livello di efficienza amministrativa, la permanenza delle popolazioni ancora residenti e con essa le attività ancora presenti.

Così, mentre la crisi generale del Paese impone il massimo impegno per il risanamento sociale e il recupero produttivo di tutte le capacità potenziali rovesciando la tendenza del fenomeno di abbandono delle campagne e di congestionamento dei centri urbani che ha spesso negativamente caratterizzato lo sviluppo economico di questi ultimi anni, le amministrazioni comunali montane si trovano paradossalmente a dover affrontare le aumentate esigenze di intervento pubblico che la situazione richiederebbe disponendo di capacità economiche diminuite a causa delle automatiche decurtazioni applicate sulle entrate e per di più con effetto retroattivo.

È appena il caso di sottolineare infatti, che per effetto del ritardato aggiornamento da parte delle intendenze di Finanza delle somme attribuibili ai comuni montani a titolo di quote di compartecipazione sulla base dei risultati dei censimenti '71 — in applicazione cioè dei parametri fissati dalle leggi

nn. 703 del 1952 e 638 del 1972 — molti comuni montani si sono visti accertare situazioni debitorie estremamente onerose perchè dovute a maggiori accreditati effettuati a loro favore per il periodo 1972-76, nel corso del quale era stato anticipato l'importo precedente al censimento. Tali posizioni debitorie, in mancanza di appropriate modificazioni legislative che fermino al livello del 1971 l'ammontare del provento, (ex IGE), renderebbero in pratica, per effetto del recupero da parte della Intendenza, quasi del tutto nulle, e per parecchio tempo, le entrate comunali: è facile immaginare con quali conseguenze per le amministrazioni.

Il disegno di legge che presentiamo trae origine soprattutto dalle ragioni soprade-

scritte, si pone come elemento determinante per il superamento di situazioni difficili e da recuperare così come lo fu a suo tempo l'analogo provvedimento resosi necessario nel 1963 allorquando con la legge n. 56 del 3 febbraio 1963, articolo 8, furono apportate alla legge 2 luglio 1952, n. 703, quelle integrazioni che consentirono ai comuni di cui all'articolo 1 di beneficiare per il 1962 e anni successivi di introiti comunque non inferiori a quelli *ante* censimento 1961.

L'attuale disegno di legge si muove nell'identico spirito e mira a dare ai comuni montani almeno i più elementari ed indispensabili strumenti di ripresa o quantomeno di sopravvivenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni che per effetto dei conguagli delle quote sostitutive dovute sull'ex partecipazione imposta generale sull'entrata in base alle risultanze dell'ultimo censimento e alla conseguente attribuzione, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle quote relative agli anni successivi al 1972 devono restituire allo Stato somme riscosse in più sono esentati dall'obbligo di tale restituzione.

Art. 2.

Per i predetti comuni le agevolazioni dell'articolo 1 cessano al 31 dicembre 1976.

Art. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte con apposita variazione di bilancio utilizzando gli accertati maggiori introiti riscossi con IVA.